

# **REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA**

**DISEA – Università di Sassari**

**Approvato nella riunione del Consiglio di Dipartimento del 24 marzo 2021**

## **Articolo 1**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei Cultori della materia e le loro attività.

## **Articolo 2**

### **Definizione e funzioni**

1. Per “Cultori della materia” si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico ambito disciplinare.
2. In virtù delle esperienze e competenze di cui al precedente comma, i Cultori della materia possono essere abilitati, alle condizioni stabilite all’art. 34, comma 19, del Regolamento Didattico di Ateneo, a far parte delle commissioni degli esami di profitto.
3. Essi, inoltre, possono collaborare nel supporto allo svolgimento di esercitazioni e di attività seminariali e di laboratorio, purché in affiancamento al docente titolare dell’insegnamento.
4. Le attività connesse alla qualifica di Cultore della materia non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma, e ad alcun titolo, in quanto svolte esclusivamente su base volontaria, né danno luogo a diritti in ordine all’accesso ad altre funzioni ed altri ruoli in ambito universitario.

## **Articolo 3**

### **Procedura di nomina**

1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della Materia deve essere presentata da un *docente di ruolo* della disciplina nell’ambito della quale il Cultore della materia svolgerà la propria attività.
2. La proposta deve indicare la disciplina per la quale la nomina è richiesta ed il relativo settore scientifico-disciplinare. La proposta, a pena di inammissibilità, deve essere corredata da:
  - a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall’interessato, nella quale lo stesso deve dichiarare di possedere i requisiti previsti dal successivo art. 4;
  - b) un *curriculum vitae* dell’interessato che illustri gli studi svolti, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite, gli eventuali titoli didattici posseduti;
3. La nomina a Cultore della materia è di competenza del Direttore del Dipartimento, previo parere positivo del Consiglio di Dipartimento, prima dell’inizio di ogni semestre didattico.

## **Articolo 4**

### **Requisiti e incompatibilità**

1. Possono essere proposti per la nomina di Cultore della Materia, esperti o studiosi che siano in possesso di una laurea a ciclo unico o magistrale, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) laurea conseguita da almeno un anno, riportando una votazione di almeno 105/110;
  - b) ammissione ad un corso di dottorato di ricerca;
  - c) possesso del titolo di dottore di ricerca;
  - d) titolarità di un assegno di ricerca o di una borsa di ricerca *post lauream*;
  - e) comprovate esperienze professionali, attestate dall’iscrizione in albi professionali o da qualificate mansioni ricoperte nelle pubbliche amministrazioni o in imprese private;
  - f) abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori.Sia la laurea conseguita sia i requisiti sopra menzionati devono essere congruenti con gli obiettivi formativi dell’insegnamento cui si riferisce la proposta di nomina a Cultore della materia.
2. L’interessato dovrà altresì dichiarare di non essere iscritto a corsi di laurea/laurea magistrale dell’Ateneo e di non fornire, né di non aver fornito negli anni precedenti, prestazioni di preparazione o assistenza per gli studi universitari, specialmente a pagamento, sia in forma individuale e sia attraverso

rapporti di collaborazione con enti o istituzioni extra-universitarie che somministrano servizi di tale genere.

## Articolo 5

### ***Durata e rinnovo della qualifica***

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della Materia ha validità triennale, salvo revoca che dovesse essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento per giustificati motivi.
2. Alla scadenza, la qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per la nomina.
3. L'elenco completo dei Cultori della Materia è conservato dal Direttore di Dipartimento, che sovrintende al suo periodico aggiornamento. Tale elenco, che deve contenere le generalità del Cultore, il docente proponente, la data della seduta consiliare in cui è stato espresso parere positivo, gli insegnamenti per i quali è conferita la qualifica, deve essere pubblicato sul sito web del Dipartimento prima dell'inizio di ogni semestre.

## Articolo 6

### ***Obblighi dei Cultori***

1. I Cultori della materia sono tenuti al rispetto del Codice Etico dell'Università e dei Regolamenti interni, in quanto compatibili.